

ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
dalla L.112/2008 e successive modifiche fino alla L.111/2011

TIPO DI ASSENZA	DURATA	RETRIBUZIONE
Malattia Personale a tempo determinato	Supplenti fino al termine delle attività didattiche o equivalenti e/o fino al 31/8: <ul style="list-style-type: none"> - Tre mesi per anno scolastico oltre si conserva il posto - Non più di nove mesi in un triennio scolastico Le assenze per malattia anche se parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità e sono servizio a tutti gli effetti	Primo mese al 100% Secondo/terzo mese 50% Per assenze fino a 10 giorni viene corrisposto il solo il trattamento fondamentale con esclusione di quelli accessori (RPD/CIA ecc)
	Supplenti con nomina del Dirigente scolastico Nei limiti della durata della nomina: 30 giorni per a.s.	Retribuiti al 50%
Malattia Personale a tempo indeterminato	Per 18 mesi si ha diritto alla conservazione del posto, si contano i giorni di malattia effettuati nel triennio precedente. In caso di superamento del limite, su richiesta del dipendente, può essere concessa una proroga senza retribuzione dopo accertamento sanitario che verifichi la sussistenza di eventuali inidoneità permanenti e assolute	Primi 9 mesi al 100% 3 mesi successivi 90% 6 mesi successivi 50% Per assenze fino a 10 giorni viene corrisposto il solo il trattamento fondamentale con esclusione di quelli accessori (RPD/CIA ecc) in caso di proroga Senza retribuzione
Effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (DL 98/11 che sostituisce il comma 5 art.5 del DL.vo 165/00)	E' possibile usufruire di un giorno di malattia per effettuare visite mediche o esami clinici ,terapie . In tal caso l'assenza è giustificata con la presentazione dell'attestazione rilasciata dal medico o della struttura (anche privata) , che hanno effettuato la visita o svolto la prestazione	Lo stesso trattamento della malattia
Assenze dovute a legge specifica o a norma contrattuale	Alcuni esempi Art. 17 comma 8 lettera a) CCNL della scuola in caso di <u>ricovero ospedaliero e per il periodo successivo di convalescenza post ricovero</u> (da certificare) Permessi per donatori di sangue midollo ecc Permessi per la L.104 Congedi per maternità Malattie dovute a gravi patologie	Intera retribuzione NON si applica la decurtazione prevista dal DL112
Art.7 DL119/11 congedo per cure agli invalidi superiori al 50%	Congedo non superiore a <u>30 giorni secondo il regime economico della malattia</u> per ogni anno per effettuare cure riferite esclusivamente alla malattia invalidante documentate da idonea documentazione	Retribuzione intera

<p>Assenze per ricoveri o terapie dovute a gravi patologie indicate nell'elenco del Ministero della Sanità del 29/4/98 n.124</p>	<p>Non rientrano nel conteggio delle assenze quelle dovute a gravi patologie. Il certificato redatto dal medico della ASL o di famiglia (non sono consentite certificazioni di medici che non fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale) deve specificare che il docente è assente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti - per gli eventuali giorni di malattia dovuti alle conseguenze delle terapie somministrate - per ricoveri ospedalieri o day hospital dichiarando che il dipendente è affetto da grave patologia (come da elenco del ministero) temporaneamente e/parzialmente invalidante. 	<p>Retribuzione intera per tutto il personale limitatamente alle <u>sole terapie, ricoveri e/o conseguenze legate alla terapia</u></p>
<p>Infortunio</p>	<p>Le assenze dovute ad infortunio o per causa di servizio riconosciuta non fanno parte del computo dei giorni di malattia Al personale supplente spettano comunque le eventuali proroghe e/o i successivi contratti se avente diritto e ancora assente per infortunio Non viene disposta visita fiscale. Sentenza Corte Costituzionale n.5414 In caso di mancato riconoscimento dell'infortunio da parte dell'INAIL i giorni vengono trasformati in malattia e quindi assoggettati alle ritenute previste dalla legge.</p>	<p>Retribuzione intera Il personale supplente ha diritto al pagamento intero <u>solo entro la durata della nomina.</u></p>
<p>L'assenza per malattia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico appartenente alla struttura pubblica il certificato è recapitato con modalità telematiche dal medico curante (in fase di attuazione) il dipendente deve comunicare la sua assenza <u>comunicando comunque per vie brevi la possibile durata e comunque prima dell'inizio del suo orario di lavoro</u></i> • L'amministrazione può disporre la visita di controllo sin dal primo giorno di assenza resta fermo, invece, l'obbligo di richiedere la visita nel caso in cui l'assenza si verifichi prima o dopo una giornata non lavorativa • Le fasce di reperibilità obbligatorie sono 9/13 – 15/18 devono essere rispettate anche in presenza di autorizzazione del medico ad uscire. • <u>Sono escluse dalla fasce di reperibilità</u> le assenze dovute ad infortunio, gravi patologie che richiedono terapie salvavita, patologie per riconosciuta causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta • Nel caso in cui il dipendente assente per malattia si debba allontanare dall'indirizzo comunicato per effettuare visite, terapie o accertamenti specialistici oppure per altri giustificati motivi, è tenuto ad avvisare preventivamente il datore di lavoro e deve conservare l'eventuale documentazione giustificativa che l'amministrazione può sempre richiedere (esempio, attestazione rilasciata dal medico o della struttura, anche privati, che hanno effettuato la visita) • In caso di assenza durante le fasce di reperibilità è rimessa alla decisione delle singole amministrazioni la valutazione sui "giustificati motivi" ammissibili. L'assenza ingiustificata alla visita fiscale può comportare (in caso il Dirigente non giustifichi i motivi) una specifica sanzione economica ed eventualmente anche l'applicazione di una sanzione disciplinare • Per assenze fino a 10 giorni viene corrisposto il solo il trattamento fondamentale con esclusione di quelli accessori (RPD/CIA, ecc) 		
<p>Permessi per partecipazione ad esami e concorsi</p>	<p>8 giorni compreso l'eventuale viaggio</p>	<p>Personale a tempo indeterminato Retribuzione intera Supplenti senza retribuzione</p>
<p>Permessi per motivi personali o familiari</p>	<p>Tre giorni da <u>documentare</u>, anche mediante autocertificazione. (quando la legge lo consente) Per gli stessi motivi <u>documentati</u> possono essere chiesti sei giorni di ferie prescindendo dalle sostituzioni.</p>	<p>Personale a tempo indeterminato Retribuzione intera Supplenti senza retribuzione</p>

<p>Permessi retribuiti Per lutto</p>	<p>Tre giorni retribuiti per evento anche non continuativi. In caso di decesso di componente la famiglia anagrafica o di parenti entro il secondo grado o affini di primo grado o soggetto o convivente stabile. Sono richiesti a domanda e documentati mediante autocertificazione.</p> <p>Parenti: I grado genitori e figli II grado fratelli, nonni, nipoti III grado zii, nipoti, bisnonni, pronipoti</p> <p>Affini: I grado suoceri, nuore, generi II grado fratelli, nonni e nipoti del coniuge III grado zii, nipoti, bisnonni, pronipoti del coniuge</p>	<p>Retribuzione intera per tutti</p>
<p>Permessi per matrimonio</p>	<p>15 giorni consecutivi con decorrenza indicata dal lavoratore che può essere da <u>una settimana prima</u> del matrimonio fino ad un massimo di <u>60 giorni dopo</u></p>	<p>Retribuzione intera per tutti</p>
<p>Permessi orari brevi</p>	<p>Compatibilmente con le esigenze di servizio e alla possibilità di sostituzione possono essere concessi permessi orari per esigenze personali</p> <p><u>Docenti</u> non più della metà dell'orario giornaliero e comunque non più di due ore di lezione</p> <p><u>ATA</u> Non più della metà dell'orario giornaliero individuale</p> <p>Complessivamente i permessi non possono superare nell'a.s. l'orario settimanale di servizio</p>	<p>Devono essere recuperati entro 60 giorni dall'utilizzo altrimenti viene trattenuta la somma corrispondente dallo stipendio</p>
<p>Permesso per la formazione in servizio</p>	<p>Cinque giorni ne hanno diritto tutti di docenti in qualità di discenti e/o formatori per corsi organizzati dall'amministrazione, dalle istituzioni scolastiche o da enti accreditati. Ne hanno diritto anche i docenti di strumento musicale o materie artistiche (se in servizio negli istituti di istruzione artistica) per lo svolgimento di attività artistiche</p>	<p>Retribuzione intera</p>